

Tar Lazio

Prove su terre e rocce: specifiche per l'attività del geologo

La sentenza 3757/2012 del Tar Lazio ha annullato la circolare ministeriale 7618/Stc del 2010, sui criteri per il rilascio dell'autorizzazione ai laboratori di prova su terre e rocce nella parte in cui prevedeva per il direttore di tali laboratori indifferentemente il possesso della laurea in geologia, ingegneria e architettura. **Il Consiglio nazionale dei Geologi ha quindi vinto sulle competenze professionali in materia di test su terre e rocce e indagini geognostiche.** I giudici hanno sentenziato che le norme sulle professioni, anche se non pongono un vincolo assoluto al legislatore indicano tali prove come specifiche per l'attività del geologo. Nello stesso tempo però tali attività non figurano rispetto alla disciplina degli architetti e solo in parte per gli ingegneri. Sempre lo stesso Tar ha cancellato, con la sentenza 3761/2012, un'altra circolare del ministero delle Infrastrutture, la 7619 inerente i criteri di autorizzazione dei laboratori per l'esecuzione di indagini geognostiche. I magistrati hanno fissato che l'articolo 59 del Dpr 380/2001 e le Norme tecniche per le costruzioni riguardano esami e prove geotecniche e non le indagini geognostiche. A tale sentenza consegue che la circolare non può richiedere l'intervento di un laboratorio autorizzato in attività di studio del terreno e delle rocce che sono proprie dell'attività del geologo.

